

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2489)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati
nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 3133)*

d'iniziativa dei deputati PELLEGRINO, LI CAUSI, FALETRA, GATTO Vincenzo, DE PASQUALE, FAILLA, SPECIALE, GAUDIOSO, MOGLIACCI, DI BENEDETTO, BUFARDECI, GRASSO NICOLOSI Anna, RUSSO Salvatore, PINO e PEZZINO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1963*

**Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche
a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese agli elettori dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

Il minore importo di 145 milioni conseguente all'applicazione della presente legge è compensato dalle maggiori entrate per prodotti del traffico del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63 accertate al 31 dicembre 1962, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione interessata.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.